

## REGOLAMENTO DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI DELLA CAMERA PENALE DI BOLZANO

### Art. 1: Competenze

1.1 Le competenze del Collegio dei Probiviri sono stabilite dall'art.12 dello Statuto.

1.2 Restano ferme le competenze dell'Autorità Giudiziaria in ogni altro campo e in particolare in tema di accertamento di responsabilità civile e penale e di risarcimento del danno.

### Art. 2: Norme comportamentali

2.1 I componenti del Collegio devono conformare il proprio comportamento alla massima riservatezza in relazione a fatti, notizie, atti di cui vengano a conoscenza nell'esercizio del proprio ufficio.

2.2 Il componente del Collegio deve astenersi dal partecipare alle formazioni delle deliberazioni del Collegio qualora queste qualora sussista conflitto di interesse rispetto alla sua persona o parente o affine entro il secondo grado.

### Art. 3: Regole generali di funzionamento

3.1 Il Collegio dei Probiviri ha sede presso lo Studio Professionale del suo Presidente in carica.

3.2 Il Presidente del Collegio dei Probiviri convoca senza formalità il Collegio ogni qual volta ne ravvisi l'opportunità oppure su richiesta di un Probiviro. Qualora a tale richiesta non segua convocazione nei 15 gg. successivi ad essa, il Probiviro richiedente potrà esercitare potere sostitutivo.

3.3 Il Collegio dei Probiviri è regolarmente costituito con la presenza di almeno due dei suoi Componenti e delibera a maggioranza dei componenti.

3.4 Il Collegio dei Probiviri può deliberare anche sugli argomenti non posti all'o.d.g., salvo che anche uno solo dei suoi componenti non chieda il differimento dell'esame di questioni sulle quali non si ritenga sufficientemente informato o comunque necessiti di maggior approfondimento.

3.5 Delle riunioni del Collegio viene redatto verbale a cura del suo componente più anziano che, di volta in volta, assume le funzioni di Segretario. Tali verbali sono conservati presso la sede del Collegio dei Probiviri.

3.6 Le riunioni del Collegio avvengono in luogo, data e ora stabiliti dal Presidente del Collegio.

3.7 Su accordo unanime dei componenti, le riunioni possono essere svolte anche a distanza, tramite sistemi informatici o telematici.

3.8 Per il caso di dimissioni, decadenza o cessazione in via definitiva, nella differente ipotesi in cui risulti la temporanea impossibilità di uno o più dei Componenti a svolgere con regolarità il proprio incarico, il Presidente del Collegio provvederà alla sua/loro sostituzione con il/i supplente/i più suffragato/i.

3.9 La sostituzione definitiva o temporanea del/i Probiviro/i non comporterà interruzione dei procedimenti in corso.

3.10 Qualora vi sia astensione di un componente ex art. 2 comma 2, per uno specifico procedimento, il Collegio è temporaneamente integrato dal supplente maggiormente suffragato.

#### Art. 4: Procedimento Disciplinare

4.1 Il Collegio dei Probiviri decide in unica e definitiva istanza i procedimenti disciplinari nei confronti dei Componenti della Camera Penale di Bolzano.

4.2 Il Collegio esamina la contestazione entro 60 gg. dalla sua ricezione da parte del denunciante.

4.3 Qualora ritenga manifestamente infondata la contestazione sollevata, dispone l'immediata archiviazione del procedimento, dandone comunicazione al denunciante.

4.4 Nel caso in cui non ritenga sussistere le condizioni per l'immediata archiviazione, il Collegio procede alla contestazione degli addebiti con atto contenente l'esposizione analitica dei fatti e l'indicazione sommaria delle norme in ipotesi violate, con l'invito al deferito a comparire a data prestabilita dinanzi al Collegio per essere ascoltato. Tra l'invio dell'atto di addebito e la riunione di comparizione deve intercorrere un termine non inferiore a 30 giorni ed il Collegio può assegnare termine per il deposito di memorie contenenti la formulazione di istanze istruttorie e contestuale produzione di documenti sino a 5 gg. prima della riunione. Memorie e documenti dovranno essere inviate presso la Sede del Collegio dei Probiviri con le modalità stabilite dallo stesso, nonché in via telematica agli indirizzi indicati nell'atto di addebito. Il Collegio può disporre qualsiasi atto istruttorio anche d'ufficio, ascoltare testi e nominare periti e consulenti, in ogni caso curando che sia garantito il contraddittorio tra le parti, disponendone all'occorrenza l'audizione personale. Esaurita la fase istruttoria e di norma entro 6 mesi dalla ricezione dell'atto di deferimento, deve emettere decisione motivata che potrà prevedere il proscioglimento degli addebiti ovvero, in caso di accertata fondatezza degli stessi, una delle sanzioni di cui all'art.12 dello Statuto (censura, radiazione) in funzione della gravità del comportamento sanzionato.

#### Art. 5: Parere sulla non accettazione di nuovi soci.

5.1 Nei casi previsti dallo Statuto il Collegio dei Probiviri esprime il proprio parere sulla non accettazione di nuovi soci tenendo presenti le ragioni esposte dagli interessati.

5.2 Il Collegio esprime il proprio parere entro 30 gg. dalla ricezione della relativa richiesta da parte del Consiglio Direttivo.

Art. 6: Natura giuridica ed entrata in vigore

6.1 Il presente Regolamento non può mai valere quale modifica o deroga rispetto allo Statuto della Camera Penale di Bolzano, dettando norme integrative per la sua applicazione.

Letto, approvato e sottoscritto dai componenti Avv. Flavio Moccia, Avv. Giancarlo Massari e Paolo Corti in Bolzano, il 12 gennaio 2015.